

Tipologia: **FISCO**

Protocollo: **2014113**

Data: **31.10.2013**

Oggetto: **SPESOMETRO 2013**

Allegato: **1. fac-simile del modello di comunicazione**

SPESOMETRO 2013

[Coordinamento e semplificazione](#)

[Tabella "A" riepilogo delle comunicazioni raggruppate nello SPESOMETRO 2013](#)

[Soggetti obbligati ed esonerati](#)

[Esclusioni soggettive](#)

[Operazioni straordinarie](#)

[Operazioni escluse e Operazioni da comunicare](#)

[Tabella B - Obblighi Esclusioni](#)

[Oggetto della comunicazione](#)

[Casi particolari](#)

[Comunicazione in due versioni](#)

[Momento rilevante delle operazioni](#)

[La comunicazione in versione analitica](#)

[La comunicazione in versione sintetica](#)

[Termini di invio della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA](#)

[Modalità di trasmissione dei dati](#)

[Ricevute dell'invio](#)

[Sanzioni](#)

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..

Gentile Associato,

Come noto l'obbligo di comunicazione delle operazioni IVA è stato introdotto dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (si veda in proposito la nostra circolare n. 18 del 16/04/2013).

Con queste disposizioni, con le quali si prevedeva tra l'altro di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, di fatto si è reintrodotta l'obbligo di presentazione degli elenchi dei clienti e fornitori imponendo di identificare tutti i clienti anche i non titolari di partita IVA con il duplice obiettivo di:

- 1) incrociare i dati dei soggetti IVA per verificare la corretta registrazione delle fatture;
- 2) accertare maggiori redditi delle persone fisiche che effettuano acquisti non giustificati dal reddito dichiarato (c.d. spesometro).

Con provvedimento Prot. 2013/94908 del 2 agosto 2013 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha fornito le nuove istruzioni operative relative all'obbligo di comunicazione telematica annuale riferita alle operazioni IVA effettuate dal 2012.

Si segnala, però, che la versione del modello come prevista dal provvedimento del 2 agosto sopra citato, è stata aggiornata da parte dell'Agenzia delle Entrate al fine di recepire le osservazioni delle associazioni di categoria e degli operatori economici: pertanto il modello aggiornato è stato denominato "**Modello di comunicazione polivalente**" e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 10 ottobre 2013.

Il precedente provvedimento sull'argomento, Prot. n. 2010/184182 del 22.12.2010, di fatto è abrogato in quanto valido per la comunicazione delle operazioni relative alle annualità antecedenti al 2012.

Ricordiamo che la norma iniziale istituiva l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, di importo non inferiore a euro 3.000,00.

Successivamente però il Decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 ha modificato l'obbligo di cui all'art. 21 c. 1 del D.L. 78/2010, prevedendo che **a decorrere dal 1° gennaio 2012**, «L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di **tutte le operazioni attive e passive effettuate**.

Per le sole operazioni per le quali **non è previsto l'obbligo di emissione della fattura** la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad **euro 3.600**, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto».

Ricordiamo che l'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale (esempio scontrino o ricevuta fiscale) determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione. Tuttavia per le operazioni relative al 2012 e 2013 ai commercianti al minuto e alle agenzie viaggi è consentita la comunicazione delle operazioni attive fatturate di importo pari o superiore ai 3.600 euro.

Quindi per il 2012 e 2013 il commerciante o l'agenzia viaggi, comunicherà le operazioni fatturate se di importo pari o superiore ai 3.600 euro, mentre dal 2014 sarà soggetto all'obbligo di comunicare tutte le operazioni fatturate anche se di importo inferiore, alla pari degli altri contribuenti.

Coordinamento e semplificazione

Il nuovo provvedimento non si limita solo ad aggiornare le regole di trasmissione delle operazioni IVA con clienti e fornitori ma coglie l'occasione per razionalizzare anche altri obblighi di comunicazione accorpandoli in un unico modello.

Quando parleremo di spesometro il riferimento sarà al modello di comunicazione delle operazioni riepilogate nella tabella "A" che segue.

Tabella "A" riepilogativa delle comunicazioni raggruppate nello SPESOMETRO 2013

Descrizione	Norma di riferimento	Decorrenza
a) -Elenchi clienti e fornitori, operazioni per le quali è obbligatorio emettere la fattura	Art. 21 D.L. 78/2010	
b) Elenchi clienti e fornitori, operazioni per le quali NON è obbligatorio emettere la fattura		
c) - Elenco operazioni dei commercianti al minuto e delle agenzie viaggi effettuate verso turisti extracomunitari per importo > 1.000 euro IVA compresa.	Art. 3 c. 2-bis D.L. 16/2012	
d) - Elenco operazioni di leasing, locazione e noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili	Provvedimento del 21.11.2011	Operazioni relative al 2012 (facoltà di utilizzo del tracciato "spesometro" in luogo di quello previsto dal provvedimento 21.11.2011)
e) - Elenco acquisti da operatori Sammarinesi	Art. 16 lett. c) D.M. 24.12.1993	Operazioni annotate dal 01.10.2013 [◇]
f) - Elenco delle operazioni IVA fatte con operatori residenti in paesi Black list	D.M. 30.3.2010	Operazioni effettuate dal 01.10.2013 fermo restando i periodi e i termini previsti dagli artt. 2 e 3 del D.M. 30.3.2010 [◇] .

Con le note che seguono, ci limiteremo a commentare gli obblighi riferiti agli elenchi clienti e fornitori vale a dire all'obbligo di comunicazione dei corrispettivi relativi alle:

- a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
- b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

[◇] Per le operazioni "black list" e gli acquisti da San Marino effettuati fino al 31/12/2013, il comunicato di accompagnamento dell'approvazione del nuovo modello precisa che si potranno ancora utilizzare, in alternativa al nuovo modello, le **precedenti modalità di comunicazione**.

Soggetti obbligati ed esonerati

Sono obbligati alla comunicazione, tutti i soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, quindi tutti i titolari di partita IVA, che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, come di seguito meglio individuate.

In particolare, i soggetti con partita IVA hanno l'obbligo di presentare, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, la comunicazione dei dati concernenti le operazioni rilevanti ai fini IVA:

rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (clienti);

ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori);

rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (consumatori finali, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo).

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24 del 30/05/11 precisa che **sono obbligati** alla comunicazione anche i seguenti soggetti:

- i soggetti in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni) ex artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 600/73;
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell'articolo 4 del DPR. 633/72, non quindi per le attività istituzionali;
- soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente;
- i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'articolo 36-*bis* del testo IVA (Banche ecc.);
- i soggetti che applicano il regime del margine, rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41;
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ex art. 13 L. 388/2000.

Esclusioni soggettive

Esonero per i minimi

Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6/7/2011 n. 98 (regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità).

Per quanto riguarda i soggetti che applicano il **regime dei minimi** ex art. 1 c. 96-117 della L. 244/2007, finanziaria 2008 (sostituito dall'art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 6/7/2011 n. 98), la circolare 24/2011 al punto 3.1 prevede l'esonero da questo adempimento, specificando però che l'esclusione non opera, qualora in corso d'anno il regime cessi di avere efficacia (per il conseguimento di ricavi o

compensi superiori a 30.000 euro, per l'effettuazione di cessioni all'esportazione, per il sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, o, ancora, per la percezione di somme a titolo di partecipazione agli utili, o per l'acquisto di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano l'ammontare complessivo di 15.000 euro).

In tal caso il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie, **effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti** per l'applicazione del regime fiscale semplificato.

A voler essere precisi il regime dei minimi cessa la sua applicazione dall'anno successivo a quello in cui si verificano le condizioni sopraindicate (art. 1 c. 96 e 99 L. 244/2007) salvo il caso in cui i ricavi o compensi percepiti superino il limite di 45.000 euro, solo in questo caso il regime dei minimi cessa immediatamente. Questa osservazione è stata recepita dall'Agenzia con la serie di risposte a quesiti del 11.10.2011 (domanda 5).

Con la successiva domanda 6 L'Agenzia ha confermato che le fatture ricevute da chi opera nel regime dei minimi, devono essere indicate nella comunicazione telematica.

Enti pubblici

Il punto 2 del provvedimento Prot. 2013/94908 del 2 agosto 2013 conferma l'esonero dalla **comunicazione per lo Stato**, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle "commerciali" previste dall'articolo 4 del D.P.R. 633/72.

Operazioni straordinarie

Nei casi di **operazioni straordinarie** o modificazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere le seguenti due ipotesi:

1. nel caso in cui il soggetto non si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso;
2. nel caso in cui il soggetto si è estinto per effetto dell'operazione, quello subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto.

La circolare 24/2011 riporta l'esempio di una operazione straordinaria che avviene prima della scadenza del termine previsto per la comunicazione, il soggetto subentrante è tenuto a comunicare anche le operazioni del soggetto estinto relative:

- alla annualità precedente, con una distinta ed autonoma comunicazione;
- all'anno in corso con un'unica comunicazione riepilogativa.

Operazioni escluse e operazioni da comunicare

Operazioni da comunicare

Poiché oggetto della comunicazione sono le operazioni rilevanti ai fini IVA, le operazioni da comunicare sono quelle:

- imponibili;
- non imponibili, quali le cessioni all'esportazione (articolo 8 del decreto, con esclusione delle operazioni di cui al comma 1, lettere a) e b));
- operazioni assimilate (articoli 8-bis, 38-quater, 71 e 72);
- servizi internazionali (articolo 9);
- esenti, di cui all'articolo 10 del decreto.

Debbono essere comunicate anche le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa, la cui base imponibile è definita ai sensi dell'articolo 13, nonché la destinazione di beni a finalità estranee alla impresa (art. 2, comma 2, punto 5), del testo IVA).

Esclusioni a regime

A regime sono escluse dall'obbligo di comunicazione, le operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA perché manca uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale).

Non devono essere comprese nella comunicazione le operazioni che, sotto il profilo territoriale non risultino rilevanti in Italia. Ad esempio, il caso di un professionista italiano che effettua una prestazione in favore di un'impresa tedesca: l'operazione si considererà effettuata in Germania (paese del committente) e, quindi, non essendo assoggettata ad imposizione in Italia per mancanza del requisito della territorialità, non dovrà essere comunicata.

Sono inoltre escluse quelle operazioni i cui dati sono già in possesso dell'amministrazione finanziaria, si tratta delle seguenti operazioni:

- **importazioni;**
- **esportazioni** di cui all'art. 8, comma 1, **lettere a) e b)** del DPR n. 633/72. **L'obbligo permane** per le cessioni a esportatori abituali di cui all'art. 8, comma 1, lettera c) e per le c.d. "triangolazioni comunitarie", di cui all'articolo 58 del decreto legge n. 331/1993, trattandosi, nella sostanza, di operazioni interne assimilate, ai soli fini del trattamento non imponibile IVA, alle esportazioni;
- le operazioni intracomunitarie per le quali la circolare 24/2011 conferma l'esonero di comunicazione in quanto già monitorate dai modelli Intrastat;
- le operazioni di importo pari o superiore a euro tremilaseicento, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'IVA (**privati**), **non documentate da fattura**, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
- operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 605/73, si tratta di casi particolari, di seguito riportiamo l'articolo citato nella parte che interessa.

“DPR: 605/73 - Articolo 7 - Comunicazioni all'anagrafe tributaria.

....omissis

*Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla **lettera g ter)** del primo comma dell'art. 6.*

g-ter) *contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas, relativamente agli utenti;*

*Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, **sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza** i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro;*

l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

..omissis.....

I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.

Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori.

...omissis.....

Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni *che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.*

..omissis.....”

- secondo quanto affermato nella nota della Direzione Centrale Accertamento del 6/3/2012, tra le operazioni escluse sono ricomprese anche le **operazioni finanziarie** esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 in quanto già comunicate all'Archivio dei rapporti. Di conseguenza gli **operatori finanziari** che abbiano optato per la dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis dello stesso decreto, la comunicazione è limitata alle operazioni diverse da quelle finanziarie;
- operazioni relative alla **compravendita di immobili**;

- sono, infine esclusi da tale adempimento i passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura;
- le operazioni, comprese quelle fuori campo iva, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi a fiscalità privilegiata, in quanto già comunicate con il modello "black list";
- gli acquisti da operatori economici della Repubblica di San Marino, già oggetto di comunicazione tramite il modello "black list".

Si fa presente che non sono esonerate le cessioni di beni mobili registrati (autovetture ecc.).

Tabella B - Obblighi Esclusioni

Situazione	Obbligo	Note
Importazione di qualsiasi valore	NO	Documentata con bolletta doganale
Operazione intracomunitaria	NO	Documentata con l'Intrastat
Compravendita immobile	NO	Operazione già oggetto di comunicazione all'anagrafe
Cessione a privato soggetta a Scontrino o Ricevuta fiscale per un valore = > 3.600 euro con pagamento con carta di credito, di debito o prepagata.	NO	Operazione comunicata da gestore delle carte di credito.

Oggetto della comunicazione

Oggetto della comunicazione 2012 sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, quindi le operazioni, fatte con clienti e fornitori, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di:

- **qualsiasi importo**, quando vige l'obbligo di emissione della fattura;
- importo pari o superiore **euro 3.600 al lordo** dell'IVA, quando non ricorre l'obbligo di emissione della fattura (es. scontrino, ricevuta fiscale).

Come già detto in premessa, ricordiamo che l'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale (esempio scontrino o ricevuta fiscale) determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione.

Tuttavia per le operazioni che si riferiscono al 2012 e 2013, per le quali i commercianti al minuto e le agenzie viaggi hanno emesso la fattura, è consentita la comunicazione delle operazioni fatturate di importo pari o superiore ai 3.600 euro; mentre dal 2014, tali soggetti avranno l'obbligo di comunicare tutte le operazioni fatturate anche se di importo inferiore, alla pari quindi di tutti gli altri contribuenti.

Si precisa che le istruzioni al modello includono tra le operazioni da comunicare, come per le annualità precedenti, anche i seguenti corrispettivi:

“– corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art.110, comma 7, TULPS;

– fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi;

– corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati.”

Casi particolari

Spese anticipate

Per la determinazione delle soglie (3.600 euro), non devono essere considerate le spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile IVA.

Beni usati

In particolare, nel caso di operazioni rientranti nel regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, **dovrà essere comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l'imposta**, restando non rilevante la quota dell'importo non soggetta ad IVA.

In sostanza, per la determinazione dell'importo dell'operazione cui è connesso l'obbligo di comunicazione, non si deve tenere conto dell'eventuale quota parte fuori campo IVA.

Si precisa inoltre che le operazioni non documentate da fattura sono oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo non inferiore ad euro 3.600,00.

Fatture cointestate

Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate da ognuno dei cointestatari.

Comunicazione in due versioni

La comunicazione può essere alternativamente fatta in modo:

- analitico, ovvero in forma più dettagliata;
- aggregato, ovvero in forma riepilogativa.

Ai fini della comunicazione farà riferimento il momento della registrazione (artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/72) ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni, come stabilito dall'art. 6 del medesimo decreto.

Momento rilevante delle operazioni

Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere il soggetto obbligato farà riferimento al momento della registrazione ai sensi degli articoli del D.P.R. n. 633/72 numero:

- 23 - registro delle fatture;
- 24 - registro dei corrispettivi;
- 25 - registro degli acquisti.

In mancanza del momento di registrazione ai fini IVA, si farà riferimento al momento di effettuazione dell'operazione così come individuato dall'art. 6 D.P.R. 633/72 che di seguito riportiamo:

“Articolo 6 - Effettuazione delle operazioni.

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:

a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;

b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;

c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;

d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;

d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;

d-ter) (lettera abrogata).

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. In ogni caso le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento."

La comunicazione in versione analitica

Il nuovo provvedimento prevede che la comunicazione in **versione analitica** deve essere **obbligatoriamente utilizzata** per le operazioni riferite a:

- acquisti da operatori economici sammarinesi;
- acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli di cui all'articolo 34 sesto comma del D.P.R. 633/72;
- acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, di cui punto c) della precedente tabella A.

Contenuto della comunicazione analitica (quadri FE – FR – NE – NR – DF – FN – SE – TU)

Fatture Emesse/Documenti riepilogativi (vendite) - Quadro FE

Per ciascuna fattura, riferita a operazioni per le quali è **obbligatorio** emettere la fattura, va indicato:

- a) l'anno di riferimento (va riportato in epigrafe fra i dati generali della comunicazione);
- b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale della controparte (cessionario o committente);
- c) flag documento riepilogativo (presuppone l'immissione dei dati del documento che sintetizza le fatture di importo inferiore ai 300 € di cui all'art. 6, comma 5, DPR 695/1996);
- d) la data del documento;
- e) la data di registrazione della fattura;

- f) il numero della fattura o del documento riepilogativo (obbligatorio)
- g) noleggio¹;
- h) IVA non esposta in fattura (es: operazioni relative a beni usati, agenzie di viaggio e turismo);
- i) l'importo imponibile, non imponibile o esente;
- j) l'importo dell'IVA;
- k) autofattura²

Nel caso di fatture emesse, registrate con un unico **documento riepilogativo**, poiché d'importo fino a 300 euro, (art. 6 del D.P.R. 695/96) andranno indicati i seguenti dati:

1. numero del documento riepilogativo;
2. ammontare dell'imponibile complessivo;
3. ammontare complessivo dell'imposta.

Andrà inoltre barrata la casella "3" del relativo rigo del quadro FE.

E' obbligatorio indicare, alternativamente, la "Data del documento" oppure la "Data di registrazione".

Le **NOTE DI VARIAZIONE** (d'accredito o d'addebito) emesse vanno indicate nel Quadro **NE** riportando i dati previsti per le fatture.

Fatture Ricevute/Documenti riepilogativi (acquisti) - Quadro FR

Per ciascuna fattura riferita a cessioni o prestazioni, per le quali è obbligatorio emettere la fattura, va indicato:

- a) l'anno di riferimento (va riportato in epigrafe fra i dati generali della comunicazione);
- b) la partita IVA;
- c) flag documento riepilogativo (presuppone l'immissione dei dati del documento che sintetizza le fatture di importo inferiore ai 300 € di cui all'art. 6, comma 5, DPR 695/1996);
- d) la data della fattura di acquisto;
- e) la data di registrazione (obbligatoria);
- f) l'importo imponibile, non imponibile o esente;
- g) l'importo dell'IVA;
- h) la modulistica prevede anche di indicare, barrando le apposite caselle 5, 6 o 7 se l'IVA non è stata esposta in fattura, se si è applicato il Reverse Charge³ o se trattasi di Autofattura⁴.

¹ Il campo noleggio è riservato alle operazioni attive derivanti da contratti di noleggio documentate da fattura, da comunicare ai sensi dell'art. 7, comma 12, del DPR 605/1973. Tali operazioni possono essere comunicate con il modello di comunicazione polivalente in sostituzione del flusso previsto dal Provvedimento del 21/11/2011.

² La casella "Autofattura" va selezionata in caso di autofatture emesse in ottemperanza al disposto dell'art. 17, comma 2, del DPR 633/1972 a seguito di acquisto da un soggetto non residente senza stabile organizzazione che non si sia identificato direttamente o non abbia nominato un rappresentante fiscale.

³ La casella "Reverse charge" va selezionata nelle ipotesi di cui all'art. 17, 5° e 6° comma, del DPR 633/1972 (acquisto di materiale d'oro e d'argento e le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori) e in quelle di cui all'articolo 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli non ferrosi) del DPR 633/1972.

⁴ La casella "Autofattura" va selezionata in caso di:

- autofatture emesse per operazioni rientranti nella fattispecie disciplinata dagli articoli 7-bis e 7-ter del DPR 633/1972 in mancanza degli elementi identificativi del fornitore non residente;
- acquisto da un imprenditore agricolo esonerato ai sensi dell'art. 34, comma 6, del DPR 633/1972, dall'emissione della fattura;
- acquisto per il quale il cessionario/committente, non avendo ricevuto la fattura da parte del fornitore o avendola ricevuta per un importo inferiore a quello reale, regolarizza con l'emissione di autofattura o di fattura integrativa e con il versamento della relativa imposta ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del D.Lgs n. 471/1997 e dell'art. 46, comma 5 del D.L. n. 331/1993.

Tale casella non deve essere selezionata per il caso di operazioni in reverse charge.

Nel caso di fatture d'acquisto, registrate con un unico **documento riepilogativo**, poiché d'importo fino a 300 euro, (art. 6 del D.P.R. 695/96) andranno indicati i seguenti dati:

1. numero del documento riepilogativo;
2. ammontare dell'imponibile complessivo;
3. ammontare complessivo dell'imposta.

Andrà inoltre barrata la casella "2" del relativo rigo del quadro FR.

Le **NOTE DI VARIAZIONE** (d'accredito o d'addebito) ricevute vanno indicate nel Quadro **NR** riportando il numero di P. IVA, le date del documento e di registrazione, l'imponibile e l'imposta.

Operazioni senza emissione della fattura – Quadro DF

Apposite regole disciplinano la comunicazione nel caso di operazioni per le quali **non sussiste** l'obbligo di emissione della fattura, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a euro 3.600 IVA compresa.

Per ciascuna prestazione o cessione si indicano:

1. l'anno di riferimento (va riportato in epigrafe fra i dati generali della comunicazione);
2. il codice fiscale della controparte (cessionario o committente) (obbligatorio);
3. la data dell'operazione (prevista nella modulistica ma non richiamata nel provvedimento) (obbligatoria);
4. l'importo complessivo dell'operazione, IVA compresa;
5. l'eventuale indicazione che trattasi di noleggio o leasing, barrando la casella 4⁵.

Operazioni con soggetti non residenti – Quadro FN

E' riservato alla comunicazione delle operazioni **attive** realizzare con soggetti non residenti.

Per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, si indicano i dati di cui all'articolo 4, 1° c. lettere a) e b), del D.P.R. n. 605/73 vale a dire:

a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo di nascita compresa la provincia e il codice stato estero nonchè la data di nascita. Ancorchè previste dal D.P.R. 605 la modulistica pare non richiedere il sesso e il domicilio fiscale;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o la ragione sociale, il domicilio fiscale (la modulistica precisa "sede legale"). Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza. Nell'indicazione della sede e del domicilio fiscale devono essere specificati la via, il numero civico, il codice di avviamento postale e il codice dello stato estero;

Riguardo alle operazioni fatte con questi soggetti si indicheranno:

- la data di emissione del documento/fattura;
- la data di registrazione della fattura;
- il numero della fattura (valorizzare tale campo se l'operazione è documentata da fattura. La mancata indicazione del "numero fattura" indicherà pertanto una rappresentazione dell'operazione con una forma documentale diversa);
- l'eventuale indicazione che trattasi di noleggio o leasing, barrando la casella 14⁶;

⁵ Il flag si riferisce all'eventuale presenza di operazioni di noleggio e leasing la cui comunicazione venga effettuata in alternativa a quella regolata dal provvedimento del 21/11/2011.

- l'imponibile/importo dell'operazione;
- l'imposta dell'operazione.

Acquisti di servizi da non residenti – Acquisti da operatori residenti nella Repubblica di San Marino – Quadro SE

E' riservato alla comunicazione delle **prestazioni di servizi** documentate da **fatture ricevute da soggetti extracomunitari** di cui agli articoli da *7bis* a *7 septies* del DPR 633/1972, per le quali, all'atto della registrazione della fattura devono risultare i dati del prestatore.

Il quadro è riservato, inoltre, alla comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi di cui all'art. 16, lettera c), del D.M. 24/12/1993.

La comunicazione degli acquisti da soggetti sammarinesi viene identificata dalla valorizzazione dei 2 campi del frontespizio:

- "mese di riferimento"
- "Acquisti di servizi da non residenti – Acquisti da operatori di San Marino".

Il quadro è composto dai seguenti campi:

a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita compresa la provincia e il codice stato estero e il codice Stato estero del domicilio;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale, il domicilio fiscale (la modulistica precisa "sede legale"), codice identificativo IVA. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

Riguardo alle operazioni fatte con questi soggetti si indicheranno:

- la data di emissione del documento/fattura;
- la data di registrazione della fattura (obbligatoria);
- il numero della fattura (non obbligatorio);
- l'imponibile/importo dell'operazione;
- l'imposta dell'operazione.

N.B.: in tale quadro devono essere indicate le operazioni, effettuate con San Marino, previste dall'art. 16, lettera c), del DM 24/12/1993 (*acquisto di beni con inversione contabile*) mentre tutte le altre dovranno essere indicate nel quadro BL.

Operazioni legate al turismo – Quadro TU

Sono obbligati alla comunicazione i commercianti al minuto e assimilati e le agenzie di viaggio (artt. 22 e 74-ter DPR 633/72) presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo di importo superiore ai 1.000,00 € nei confronti di persone fisiche extra UE (fino ad un massimo di 15.000,00 €, mentre le operazioni superiori a 15.000,00 € sono comunicate nei quadri ordinari).

⁶ Il campo "Noleggio" è riservato alle operazioni attive derivanti da contratti di noleggio documentate da fattura, da comunicare ai sensi dell'art. 7, comma 12, del DPR 605/1973. Tali operazioni possono essere comunicate con il modello di comunicazione polivalente in sostituzione del flusso previsto dal Provvedimento del 21/11/2011.

Il quadro è composto dai seguenti campi:

- **cognome**
- **nome**
- **data di nascita**
- **comune/Stato estero di nascita**
- **Provincia**
- **Città estera di residenza**
- **Codice Stato estero di residenza**
- **Indirizzo di residenza**
- **Data emissione documento/fattura**
- **Data registrazione fattura**
- **Numero fattura**
- **Imponibile/importo**
- **Imposta**

La comunicazione in versione sintetica

Il nuovo provvedimento prevede che la comunicazione in **versione aggregata** non può essere **utilizzata** per le operazioni riferite a:

- acquisti da operatori economici sammarinesi;
- acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli di cui all'articolo 34 sesto comma del DPR. 633/72;
- acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, di cui punto c) della precedente tabella A.

Contenuto della comunicazione sintetica (quadri FA – SA – BL)

Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata - **Quadro FA**

Con riferimento alle operazioni documentate da fattura, gli elementi da comunicare, sia per le operazioni attive (vendite) che per le operazioni passive (acquisti) sono, per ciascuna controparte, distintamente:

- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;
- il numero delle operazioni aggregate attive;
- il numero delle operazioni aggregate passive;
- la selezione della casella “documento riepilogativo” presuppone l'immissione dei dati di uno o più documenti che sintetizzino le fatture di importo inferiore ai 300 €;
- l'eventuale indicazione che trattasi di noleggio o leasing⁷;
- l'importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- l'importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
- l'importo totale delle note di variazione a debito per la controparte;
- l'importo totale delle note di variazione a credito per la controparte;

⁷ Il flag si riferisce all'eventuale presenza di operazioni di noleggio e leasing la cui comunicazione è effettuata in alternativa a quella regolata dal provvedimento del 21/11/2011.

- l'IVA totale sulle operazioni imponibili;
- l'IVA totale relativa alle note di variazione a debito;
- l'IVA totale relativa alle note di variazione a credito.

Ai fini dell'aggregazione, le note di variazione sono considerate documenti autonomi, da non sommare algebricamente all'operazione principale.

Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata – **Quadro SA**

Con riferimento alle operazioni non documentate da fattura nel caso di opzione per la comunicazione in forma aggregata, gli elementi da comunicare sono, per ciascuna controparte:

- il codice fiscale o partita IVA della controparte;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l'importo complessivo delle operazioni
- l'eventuale indicazione che trattasi di noleggio o leasing⁸.

Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata – Acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata – Operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi con fiscalità privilegiata – **Quadro BL**

Dato che nel quadro BL è possibile comunicare tre tipologie di operazioni, va barrata l'apposita casella specificando che si tratta di:

- operazioni "black list";
- operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata;
- acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata.

Tralasciando il caso della comunicazione periodica delle operazioni black list, ai fini dello speso metro occorrerà indicare:

- Cognome, Nome, Data di nascita, Comune e Stato estero di nascita della controparte persona fisica;
- Denominazione, città estera della sede legale, Stato e indirizzo estero della sede legale per la controparte persona giuridica;
- Codice identificativo IVA della controparte (non obbligatorio)

Con riferimento alle operazioni attive e alle operazioni passive, distinte in cessioni di beni e prestazioni di servizi si dovrà indicare:

- importo e imposta complessivi delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- importo complessivo delle operazioni non soggette ad IVA;
- importo e imposta complessivi delle note di variazione.

⁸ Il flag si riferisce all'eventuale presenza di operazioni di noleggio e leasing la cui comunicazione è effettuata in alternativa a quella regolata dal provvedimento del 21/11/2011.

Termini di invio della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA

Il termine per l'invio della comunicazione è diversificato fra chi liquida l'IVA con cadenza mensile, rispetto a tutti gli altri soggetti, questi ultimi possono godere di un maggior termine di 10 giorni.

Scadenza a regime

A regime l'invio deve essere effettuato:

- a) entro il **10 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento, se il soggetto liquida l'IVA con cadenza mensile;
- b) entro il **20 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento, per gli altri soggetti obbligati.

Scadenza 2012

La comunicazione relativa all'esercizio 2012 va inviata:

1. entro il **12 novembre 2013**, se il soggetto liquida l'IVA con cadenza mensile;
2. entro il **21 novembre 2013**, per gli altri soggetti obbligati.

Le istruzioni al modello precisano che la periodicità della liquidazione IVA, al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione, va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello.

Rettifica dell'invio entro 30 giorni

È consentito l'annullamento della comunicazione inviata e la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata. La sostituzione, previo annullamento della precedente comunicazione, può essere fatta non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

Si attendo in ogni caso istruzioni da parte degli organi competenti.

Modalità di trasmissione dei dati

La comunicazione avviene utilizzando il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) in conformità delle specifiche tecniche allegate al provvedimento in commento.

I contribuenti possono avvalersi dei soggetti abilitati all'invio telematico, commercialisti e altri soggetti di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/98.

La trasmissione telematica dei dati è effettuata previo controllo dei file attraverso i software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.

Ricevute dell'invio

La trasmissione telematica dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline) generati secondo le modalità descritte, rispettivamente al paragrafo 11 del nuovo provvedimento.

Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file.

La ricevuta dell'invio telematico non è rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:

- a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui ai citati allegati tecnici del Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
- b) codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
- c) file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo;
- d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati, nel caso di trasmissione telematica effettuata dal contribuente.

Le circostanze di scarto della comunicazione sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha compiuto la trasmissione del file, il quale è tenuto a presentarne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

Sanzioni

L'omissione delle comunicazioni, o l'effettuazione con dati incompleti o falsi sono soggette a una sanzione tra i **258** e i **2.065** euro.

Distinti saluti

Per ASSOSNAI
Studio Bondavalli